



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2379

Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di requisiti fisici per l'accesso ai concorsi della
Polizia di Stato

Indice

1. DDL S. 2379 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2379	4

1. DDL S. 2379 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2379
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di requisiti fisici per l'accesso ai concorsi della Polizia di Stato

Iter

4 marzo 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2379

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cinzia Leone](#) ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 357 del 7 settembre 2021.

Classificazione TESEO

POLIZIA DI STATO , PERSONALE DI POLIZIA , CONCORSI PUBBLICI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 4 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2379

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2379

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 2021

Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di requisiti fisici per l'accesso ai concorsi della Polizia di Stato

Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge interviene sui requisiti fisici previsti per partecipare ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. In particolare, il disegno di legge intende allineare i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale alla società contemporanea, rispetto anche alla disciplina del settore che la maggior parte dei Paesi europei prevedono.

La *ratio* della proposta si ritrova nella criticità, unica nel suo genere, prevista nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, che prevede la presenza di tatuaggi in zona non coperta da uniforme come causa di esclusione dai predetti concorsi.

Benché in vigore da quasi vent'anni, tale disposizione, nel concreto, appare contrastare con le interpretazioni più estensive delle libertà costituzionali e con l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sulla libertà di espressione.

Risulta chiaro quanto le disposizioni limitative in materia di tatuaggi in tale contesto siano profondamente discriminatorie per le donne che intendono accedere ai ruoli della Polizia di Stato, se esse presentano tatuaggi sugli arti inferiori, anche in virtù della diversa uniforme femminile che, in alcuni casi, non copre in modo identico ai pantaloni.

Inoltre, la normativa che si intende superare ritiene un nocumento all'immagine della Polizia di Stato la presenza di un tatuaggio, di dimensioni non trascurabili, in una parte del corpo non coperta da uniforme. Ancora, il decreto ministeriale viene interpretato in modo più che discrezionale, a causa della mancanza di un protocollo univoco: durante gli accertamenti medici, anche il personale sanitario della Polizia di Stato si trova ad operare in assenza di linee guida uniformi. Tale incertezza determina il fatto che il riconoscimento dell'idoneità dipenda da un'attività di interpretazione affidata a circostanze di fatto.

Per giudicare l'eventualità che un tatuaggio possa essere indice di personalità abnorme dovrebbe essere verificato da un tecnico psicologo o da un medico psichiatra (entrambi interni alla Polizia di Stato) che solitamente non rientrano tra i componenti che verificano i requisiti fisici medici, ma che invece vengono impiegati per gli accertamenti psicologici e attitudinali.

In ogni caso, tale normativa appare ormai obsoleta, in quanto priva del posto di lavoro soggetti vincitori di concorso pubblico a causa di un dato che, nel complesso delle valutazioni psicofisiche, sembra essere del tutto marginale e, quanto alla sua censura, un tabù culturale.

Infine, si ritiene necessario intervenire anche superando la preoccupazione che il tatuaggio non possa trovare spazio tra gli appartenenti alle forze di Polizia di Stato in quanto segno identificativo del personale stesso (così da porre in eventuale pericolo l'appartenente). Tale ipotesi non trova fondamento e riscontro in nessuna normativa di livello primario e secondario (circolari dipartimentali comprese).

Così come non trova nessun riscontro il fatto che, una volta di ruolo, vengano meno le restrizioni (anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che se non si può avere un tatuaggio durante il concorso a maggior ragione non lo si può avere durante il rapporto di servizio).

Il presente disegno di legge consta di un unico articolo. Al primo comma si modifica la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante « Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », all'articolo 46 rubricato « Idoneità psico-fisica e attitudinale ». Si aggiunge un comma del seguente tenore: « Non costituisce, in ogni caso, causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme ». Il secondo comma del disegno di legge, invece, dispone che il Ministro dell'interno intervenga con regolamento per adeguare la normativa di rango secondario di propria competenza alla disciplina novellata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Non costituisce, in ogni caso, causa di non idoneità per l'ammissione ai concorsi la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme »;

b) al secondo comma, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti sono adeguate a quanto disciplinato dal comma 1 del presente articolo.

